

# **REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO “DE.CO. CREAZZO DENOMINAZIONE COMUNALE”**

## **1 – Finalità e titolarità del Marchio**

1. Il Comune di Creazzo tutela e promuove, in quanto patrimonio della cultura e della tradizione la coltivazione del Broccolo Fiolaro di Creazzo;
2. A tal fine il Comune di Creazzo provvede alla registrazione del marchio collettivo “De. Co. Creazzo denominazione comunale”, d’ora in poi denominato “Marchio” in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale.
3. Il Marchio deve intendersi anche come marchio di qualità e garanzia.

## **2 – Denominazione e logo**

1. Il Marchio è insieme verbale e figurativo ed è così composto: cerchio con raffigurato al suo interno il Palazzo del colle di Creazzo, il tutto contenuto in un altro cerchio più grande che forma una sorta di cornice con scritto in alto “De.Co. Creazzo” ed in basso “Denominazione comunale” come di seguito raffigurato:



2. Il Marchio dovrà essere apposto nel rispetto delle specifiche grafiche e letterali sopra riportate e senza alterarne i colori.

## **3 – Zona di produzione**

1. La zona di produzione del broccolo fiolaro di Creazzo è esclusivamente la zona collinare di Creazzo avente quota superiore a 50 m sul livello del mare.

#### **4 – Concessione e requisiti per l'uso del Marchio**

1. Il Comune concede in uso il Marchio alle imprese agricole che al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. L'uso del marchio è concesso alle imprese agricole che ne fanno domanda con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo articolo 5.
3. Al presente regolamento è allegato e normativamente ne fa parte il Disciplinare per la produzione e commercializzazione del Broccolo fiolaro di Creazzo.
4. Le imprese agricole utilizzatrici del marchio s'impegnano a rispettare la normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro ed igienico sanitarie.

#### **5 – Domanda di concessione in uso del Marchio ed iscrizione nel Registro dei concessionari**

1. Le imprese agricole che intendono usare il Marchio devono presentare al Comune di Creazzo domanda di concessione in uso ed iscrizione nell'apposito Registro dei concessionari.
2. La domanda di cui al primo comma deve contenere i seguenti dati ed elementi:
  - a) Le generalità del soggetto richiedente la concessione d'uso del Marchio (denominazione, indirizzo, p.i.);
  - b) Numero d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;
  - c) Copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o altra documentazione equipollente;
  - d) Dichiarazione che le coltivazioni di broccolo sono effettuate su terreni in zona collinare del Comune di Creazzo a quota superiore 50 m s.l.m.
  - e) Dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Regolamento e del Disciplinare di produzione e commercializzazione;
  - f) Dichiarazione di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza ed ambiente;
  - g) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nel Registro e delle necessità istituzionali e di promozione del Marchio;
  - h) Dichiarazione della superficie coltivata con indicazione del foglio e mappale da presentare entro il 30 settembre di ogni anno;
  - i) Dichiarazione di irrigazione da presentare entro il 30 settembre di ogni anno. Indicando se si utilizza acqua di raccolta, di fontanile della collina o di acquedotto. In caso di utilizzo di altre fonti si dovrà sempre entro il 30 settembre di ogni anno:
    - indicare i punti di prelievo su cartografia;
    - presentare copia delle analisi delle acque utilizzate.Le analisi dovranno essere fatte presso un laboratorio certificato che attesti i medesimi limiti di PFAS previsti per l'acqua potabile.

3. Il Comune di Creazzo verifica che, il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti ed in grado di rispettare le condizioni previste dal presente regolamento; svolge le attività istruttorie che ritiene opportune anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente e decide sulla domanda entro 30 giorni dalla sua presentazione.
4. Completata l'istruttoria il Comune comunica al richiedente l'esito dell'esame della domanda che può comportare:
  - a) L'accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nel Registro dei concessionari e l'assegnazione del relativo Numero d'iscrizione;
  - b) Il rigetto della domanda d'iscrizione;
  - c) Il rinvio ad un supplemento d'istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.
5. Le imprese agricole concessionarie e iscritte nel Registro dei concessionari ricevono il decreto di concessione in uso del Marchio ed il modello cartaceo e/o file del Marchio di cui all'articolo 2.
6. L'impresa agricola concessionaria del Marchio potrà apporre lo stesso in locandine, carta intestata, cartellonistica, pubblicità, internet ecc.
7. La concessione e l'iscrizione nel Registro dei concessionari dura 5 anni e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di 5 anni a richiesta del richiedente e sempre che ricorrano le condizioni e siano rispettati i requisiti per l'uso del Marchio.

## **6 – Controlli**

1. Il Comune di Creazzo effettua, indagini e verifiche con personale interno o affidando l'incarico ad un professionista esterno, finalizzate ad accertare il corretto uso del Marchio ed il rispetto del presente regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli iscritti nel Registro.
2. Il personale incaricato dal Comune di Creazzo può accedere in qualsiasi momento dell'orario di apertura senza obbligo di preavviso nelle sedi delle aziende utilizzatrici iscritte nel Registro.
3. Gli incaricati verbalizzano l'esito dei controlli di cui sopra al Comune di Creazzo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti indicati nel successivo articolo 9.

## **7 – Segnalazione di violazioni**

1. Qualora venga constatato che un'impresa iscritta al Registro non ha rispettato i requisiti previsti dal presente regolamento, procederà ad applicare le corrispondenti sanzioni secondo quanto previsto dal successivo articolo 9.
2. Eventuali segnalazioni in tal senso possono pervenire, a titolo esemplificativo, da parte dei membri dell'Ente Comunale, da parte delle associazioni dei consumatori o delle associazioni di categorie di produttori agricoli, da parte degli organismi ufficiali di

controllo o di altri pubblici ufficiali o attraverso un esposto al Sindaco da parte di un privato cittadino.

3. Le segnalazioni devono essere supportate da prove oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili.

## **8 – Uso non autorizzato del marchio**

1. Eventuali abusi nell'uso del marchio da parte di aziende non iscritte nell'apposito registro saranno perseguiti a norma di legge.

## **9 – Sanzioni**

1. Nel caso in cui, in un'azienda cui sia stato concesso l'uso del marchio, vengano accertate irregolarità in fase di controllo, l'imprenditore sarà sottoposto a sanzioni disciplinari e pecuniarie diverse in base alla natura dell'illecito, specificate nei commi seguenti.
2. Viene comminata una sanzione di **sospensione**, per periodi variabili dai sei mesi ai due anni, e la sanzione pecuniaria da € 50 a € 200 per atti accertati durante le azioni di controllo messe in atto dagli organi di controllo nei confronti dei concessionari, in relazione a:
  - false documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo previste all'interno dei disciplinari;
  - false dichiarazioni contenute nella domanda di richiesta di concessione d'uso del marchio.
3. La **decadenza** dal diritto di utilizzo del marchio e la sanzione pecuniaria da € 200 a € 500 è prevista nei casi seguenti:
  - al termine del periodo di sospensione comminato ai sensi del precedente comma sussistano ancora le cause che hanno determinato la sospensione stessa;
  - l'azienda concessionaria non abbia rispettato i tempi di sospensione stabiliti o si sia resa responsabile, entro un periodo di tre anni in seguito alla sospensione ai sensi del precedente comma, di ulteriori violazioni tra quelle riportate all'interno del medesimo comma;
  - mancato rispetto di vincoli fondamentali riportati nel disciplinare di produzione e commercializzazione;
  - mancato rispetto del presente regolamento;
  - l'azienda concessionaria abbia commesso le violazioni nel seguito riportate:
    - pubblicità ingannevole;
    - mancato rispetto della normativa (CPI) ;
    - frode;

- uso del marchio a produzioni per le quali non sia stata riconosciuta la concessione;
- ostacolo o impedimento allo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito del presente regolamento d'uso.

## **10 – Controversie**

1. Il Comune di Creazzo nei limiti inderogabili di legge è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:
  - a) Per causa di nullità del Marchio;
  - b) Per causa d'invalidità o di inefficacia totali e parziali del Marchio;
  - c) Per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del Marchio stesso.
2. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Vicenza.